

LO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

LE NOVITA' D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134

Il D.P.R. 134/2025 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 settembre 2025), all'articolo 6-bis, dispone che le istituzioni scolastiche adeguino il proprio Regolamento di Istituto alle modifiche introdotte dallo stesso decreto all'articolo 4 dello *Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*.

Il DPR 134/2025, in attuazione della Legge 150/2024, modifica parzialmente lo Statuto del 1998 (già riformato nel 2007), eliminando in particolare i provvedimenti disciplinari che prevedevano *“l'allontanamento dalla comunità scolastica”*.

Di seguito sono esposti sinteticamente i principi e le linee guida sottintese alle novità introdotte dal DPR, per la cui applicazione integrale si rimanda al Regolamento d'Istituto.

(Art.4)

La finalità educativa dei provvedimenti disciplinari (art. 4, comma 2) rimane invariata, conservando l'obiettivo di:

- "rafforzare il senso di responsabilità";
- "ripristinare rapporti corretti all'interno della comunità scolastica";
- "favorire il recupero dello studente mediante attività sociali, culturali e a beneficio della collettività scolastica".

Le caratteristiche delle sanzioni (art. 4, comma 5) mantengono i seguenti requisiti:

- Temporalità;
- Proporzionalità alla violazione commessa;
- Gradualità nell'applicazione;
- Riparazione del danno;
- Valutazione contestuale della situazione personale, gravità del comportamento e conseguenze derivanti.

Le procedure per l'irrogazione delle sanzioni restano immutate, con un'unica eccezione di rimuovere il riferimento all'offerta obbligatoria di "conversione in attività a favore della comunità scolastica", perché superflua nel nuovo impianto normativo.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Le modifiche più sostanziali riguardano l'articolo 4 (DISCIPLINA) del DPR n. 249/1998 .

Cambiano le tipologie di sanzioni disciplinari applicabili in caso di "allontanamento dalle lezioni" da 1 a 15 giorni. Di seguito sono sintetizzate le novità introdotte:

- non esiste più la tradizionale distinzione tra sospensione "senza" o "con" obbligo di frequenza, dal momento che l'allontanamento è da intendersi dalle lezioni e non "dalla comunità scolastica";
- la dicitura "dalla comunità scolastica" è applicata solo per l'allontanamento superiore a 15 giorni;
- non si interrompe mai la frequenza, anche nel caso in cui le attività si svolgono presso "strutture convenzionate" esterne alla scuola (cfr. art.4, comma 8 ter: *"Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline"*);
- la *sospensione con obbligo di frequenza* alle lezioni non deve rientrare come opzione nel Regolamento scolastico;
- necessità di intervenire sulle sanzioni previste modificando quelle che, nell'attuale Regolamento, determinano l'allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni, rimodulando in modo da distinguere nettamente le sanzioni di allontanamento dalla lezioni da 1 a 2 giorni e da 3 a 15 giorni;
- non è invece necessario intervenire sull'elenco dei "comportamenti che configurano mancanze disciplinari" e che la scuola ritiene di sanzionare;
- non è altresì necessario intervenire sugli "organi collegiali competenti" ad irrogare le sanzioni né sul "relativo procedimento".

Nello specifico le nuove disposizioni riguardo le sanzioni da 1 a 2 giorni prevedono "attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare" (Art.4, comma 8 bis).

Pertanto:

- le attività, deliberate volta a volta dal C.d.C., è previsto siano realizzate sempre a scuola e da docenti specificamente "incaricati";
- le tipologie di attività previste dalla norma privilegiano l'aspetto riflessivo, autoriflessivo, metacognitivo della sanzione, anche in relazione alla sua breve durata;
- questa tipologia di sanzione si concretizza ordinariamente nella richiesta allo studente di leggere e riassumere un testo, di produrre una riflessione scritta sulle conseguenze del proprio comportamento o su un tema di ed. civica e/o la realizzazione di un elaborato, spesso da presentare alla classe;

Le nuove disposizioni riguardanti le sanzioni da 3 a 15 giorni prevedono "attività di cittadinanza attiva e solidale" (Art.4, comma 8-ter, 8-quater) (1)

Pertanto:

- L'obbligo di vigilanza durante lo svolgimento delle attività ricade interamente sulle strutture ospitanti accreditate (enti, associazioni o organismi del Terzo settore), che devono segnalare tempestivamente alle scuole ogni assenza riscontrata.
- L'accreditamento degli enti ospitanti segue un iter preciso: l'Ufficio Scolastico Regionale emana un bando pubblico contenente i requisiti ministeriali, valuta le manifestazioni d'interesse pervenute e approva con specifico provvedimento l'elenco degli enti idonei. Questo elenco viene aggiornato annualmente attraverso verifiche sul mantenimento dei requisiti e l'integrazione di nuove candidature qualificate.
- Nell'organizzazione scolastica, le istituzioni hanno autonomia nel selezionare i referenti interni per queste attività, scelti tra il personale docente o ATA. Il compenso per tali figure professionali viene erogato attraverso il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.
- Sul piano valutativo, il mancato adempimento parziale o totale delle ore previste incide esclusivamente sul voto di comportamento, determinato dal consiglio di classe. Il 75% del monte ore complessivo svolto concorre alla validità dell'anno scolastico, senza però influenzare la valutazione disciplinare delle singole materie.
- In casi eccezionali (mancato raggiungimento dei requisiti da parte degli enti ospitanti o assenza di candidature), l'art. 8-quater prevede lo svolgimento sostitutivo delle attività all'interno della comunità scolastica stessa, garantendo comunque l'adempimento degli obblighi formativi.

(1) **8-ter.** Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e degli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all'avviso pubblico, contenente i requisiti, i criteri definiti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale competente il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente. A seguito delle attività di verifica del mantenimento dei requisiti citati, svolte dal medesimo Ufficio scolastico regionale, e dell'acquisizione delle ulteriori manifestazioni di interesse pervenute, il competente Ufficio aggiorna annualmente gli elenchi di cui al quinto periodo.

Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della loro autonomia, individuano le figure referenti per la realizzazione di tali attività, nell'ambito del personale scolastico, da remunerare a carico del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa.

Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influendo sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

● **8-quater.** In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti di cui al comma 8-ter, dovuta all'inidoneità delle stesse a causa dell'assenza dei requisiti individuati dal comma 8-ter, quinto periodo, ovvero la mancata presentazione di manifestazioni di interesse di cui al medesimo comma, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.

Nell'individuazione delle *attività di cittadinanza attiva e solidale* è fondamentale verificarne la coerenza con le finalità descritte e prescritte dal comma 2 dell'art.4. Pertanto esse devono:

- avere “finalità educativa”;
 - tendere al “rafforzamento del senso di responsabilità”;
 - tendere “al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica”;
 - tendere “al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica” (2)
-

(2) Alcuni spunti, tratti dall'esperienza di altre istituzioni scolastiche, vengono di seguito riportati, a solo scopo esemplificativo

- **ISTITUTO 1**

- Attività di cittadinanza solidale presso realtà associative del territorio: supporto alla disabilità e alla marginalità sociale, contrasto alla violenza di genere, supporto agli stranieri per l'apprendimento dell'italiano, anziani, scouts, cura del verde cittadino, attività presso l'orto botanico, ecc.

- **ISTITUTO 2**

- Per sospensioni da 1 a 3 giorni attività presso la scuola: pulizia del giardino, magazzino, biblioteca, bar; raccolta differenziata; attività di bar in orario extrascolastico; lavapiatti in cucina; laboratori con ragazzi con disabilità importante; tuttofare durante i tornei estivi; attività di ed. civica; UDA su un tema di ed. civica
 - Per sospensioni da 7 a 14 giorni: attività organizzate dall'Ufficio di Piano del Comune presso strutture convenzionate: emporio equo-solidale, centro per anziani, asilo nido ... altre associazioni/enti del territorio.

- **ISTITUTO 3**

- Convenzione con una cooperativa che gestisce il Centro diurno disabili per la realizzazione di "stage di attività e di riflessione"

Allontanamento Superiore a Quindici Giorni. (Art. 4, commi 9 e 9-bis, Statuto)

Il D.P.R. n. 134/2025 disciplina le sanzioni di allontanamento più gravi, ora definite "Allontanamento dalla Comunità Scolastica", che eccedono i quindici giorni di sospensione.

La sanzione configura un grave allontanamento dalla comunità scolastica. Il provvedimento è adottato dal Consiglio d'Istituto, su proposta del Consiglio di Classe. Tale misura viene irrogata nei casi di:

a) commissione di **reati** che ledono la dignità e il rispetto della persona umana;

b) atti che comportano un **concreto pericolo per l'incolumità** delle persone (studenti, personale scolastico o terzi).

Anche questa sanzione mantiene un **esclusivo fine formativo e di recupero**, come per tutte le misure disciplinari, e deve essere accompagnata da specifiche azioni:

1. **Promozione del Percorso di Recupero:** La scuola è tenuta a promuovere, in collaborazione

obbligatoria con:

- La **famiglia** dello studente.
 - I **Servizi Sociali** territoriali.
 - L'**Autorità Giudiziaria** (ove pertinente).
 - Tale percorso deve essere mirato al **recupero educativo** e al **reintegro** dello studente all'interno della comunità scolastica.
2. **Valutazione del Rientro:** Il Consiglio d'Istituto, in sede di irrogazione della sanzione e in accordo con i soggetti coinvolti, valuta le condizioni e le modalità più appropriate per garantire il rientro.
3. **Possibilità di Trasferimento (Art. 4, comma 9-bis):**
- Nel caso in cui il **rientro** dello studente nella scuola di appartenenza sia **sconsigliato** o ritenuto incompatibile con il contesto, è consentito e può essere disposto il **trasferimento** dello studente ad altra istituzione scolastica. Questa misura è concepita come strumento di tutela della comunità scolastica e, al contempo, come opportunità di un nuovo percorso educativo per lo studente ⁽³⁾

(3) comma 9-bis. Lo studente viene allontanato dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico in caso di recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni, di atti di violenza grave o comunque connotati da particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi meno gravi); 9-ter. Lo studente viene allontanato dalle lezioni ed escluso dallo scrutinio o esame finale di maturità in caso di recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi più gravi).